



Il Processo Civile Telematico all'entrata in vigore della legge 132/2015

Aspetti Pratici

20.8.2015

**Publicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.
132/2015 che converte (con modifiche) il DL 83/2015.**

Deposito telematico “allargato” ad ogni atto processuale

Possibilità di depositare telematicamente anche l'atto introduttivo o il primo atto difensivo da parte del difensore.

La legge di conversione ha modificato ulteriormente il nuovo comma 1-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, prevedendo che **sia in primo grado che in appello**, “è **sempre ammesso**” il deposito telematico di ogni atto e dei documenti offerti in comunicazione dai difensori.

Il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità, fugando così ogni dubbio su qualsiasi interpretazione restrittiva che riteneva ancora subordinato il deposito ai decreti ex art. 35 d.m. n. 44/2011 (dalla D.G.S.I.A.).

Nuova Modalità di attestazione di conformità e notifiche a mezzo PEC

Con l'entrata in vigore della Legge 132/15 che ha convertito in legge il DL. 83/15 e che, a sua volta, ha modificato l'art. 16 undecies del DL. 179/12, dal 21 agosto 2015 e fino alla pubblicazione ed alla entrata in vigore delle modifiche alle specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014, richiamate dall'art. 16 undecies del DL 179/12:

- 1) non si potranno attestare le conformità delle copie informatiche su documento separato (comma 3 art. 16 undecies DL 179/12);
- 2) si potranno effettuare le attestazioni di conformità, previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (procedure esecutive), inserendo l'attestazione di conformità esclusivamente all'interno della copia informatica utilizzando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 16 undecies del DL 179/12.
- 3) si potranno effettuare le attestazioni dettate dall'art. 16 decies del DL 179/12 (introdotte dal DL 83/15) solo con le modalità previste dal comma 2 art. 16 undecies e quindi, anche in questo caso, inserendo l'attestazione di conformità esclusivamente all'interno della copia informatica.

Nuova Modalità di attestazione di conformità e notifiche a mezzo PEC

4) non si potranno notificare tramite PEC atti/provvedimenti in origine formati su supporto analogico (ad esempio: copie esecutive) in quanto l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 16 undecies DL 179/12 prevede che “se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione” (relata di notificazione = atto separato) con ciò quindi non essendo possibile, ai fini dell'attestazione di conformità, utilizzare quanto disposto dal comma 2 dell'art. 16 undecies apponendo l'attestazione all'interno del medesimo documento informatico; la legge di conversione ha infatti modificato anche l'art. 3 bis della L. 53/94 (notifiche in proprio tramite PEC) il quale adesso, per le attestazioni di conformità, rimanda alle modalità indicate dall'art. 16 undecies DL 179/12.

5) si potranno notificare tramite PEC, solo duplicati informatici e atti nativi digitali che, in quanto tali, non richiedono attestazione di conformità alcuna.

Attestazione di conformità di copia analogica (cartacea) di atto o provvedimento estratto dal Polisweb da notificarsi tramite UNEP o servizio postale.

Il sottoscritto Avv. _____ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, che la presente copia analogica è conforme alla copia informatica (o al duplicato informatico) dal quale è estratta, presente nel fascicolo informatico n. _____ del Tribunale di _____ .

l'attestazione di conformità dovrà essere apposta o a margine, o in calce o su foglio separato congiunto alla copia analogica (cartacea) da notificare, così come disposto dall'art. 16 undecies comma 1 del DL 179/12.

Attestazione di conformità di copia informatica di atto o provvedimento scansionato dall'originale cartaceo per deposito telematico

Il sottoscritto Avv. _____ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la presente copia informatica è conforme all'originale dal quale è estratta.

Da utilizzare, ad esempio, per effettuare le attestazioni di conformità, previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (procedure esecutive) o per il deposito telematico di atti e provvedimenti notificati tramite UNEP.

N.B.: l'attestazione di conformità dovrà essere apposta dopo la scansione dell'originale cartaceo all'interno del PDF, così come disposto dall'art. 16 undecies comma 2 del DL 179/12.

IL FILE PDF CREATO ANDRA' SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Attestazione di conformità di copia informatica di atto o provvedimento scansionato dall'originale cartaceo per deposito telematico o notifica tramite PEC da inserire in un documento informatico separato.

NOTA BENE

Ad oggi non è possibile attestare la conformità dei documenti scansionati dall'originale cartaceo, pertanto si dovrà attendere la pubblicazione delle modifiche alle specifiche tecniche previste e richiamate all'art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/2012.

ATTENZIONE!!!

L'avvocato secondo il nuovo comma 3-bis dell'art. 16-undecies, che compie le attestazioni di conformità, diviene pubblico ufficiale a tutti gli effetti.

Circolare 28 ottobre 2014

Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore

Per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n.115/2002 e le stesse devono essere rilasciate dalla cancelleria

Copie di Cortesie

Non sarà **introdotto alcun doppio binario telematico** e cartaceo, con successivo decreto verranno stabiliti rigorosamente e in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, **i casi tassativi in cui è ammissibile l'acquisizione delle copie cartacee**, da parte delle cancellerie, oltre alle regole sulla loro gestione e conservazione.

Le notificazioni in proprio degli avvocati a mezzo PEC

Ex L. 53/1994 modificata dal D.L. 179/2012 e dalla L. 228/2012.

Dal 24 maggio 2013 è prevista la facoltà, per gli Avvocati, di procedere alle notificazioni in proprio a mezzo PEC.

La norma che individua gli atti notificabili è l'**art. 1** della **Legge 53/1994**:

“1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.”

Requisiti per effettuare le notifiche a mezzo PEC

Non è necessaria più l'Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza ex art. 7 della Legge 53/1994.

Con il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l'art. 1 della Legge n. 53/1994, elimina il pre-requisito dell'autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC.

Viene anche abolito l'obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l'autorizzazione del COA di appartenenza.

Essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) comunicato all'Ordine ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e risultante da pubblici elenchi, ovvero inserito nel REGINDE.

Destinatari delle notifiche a mezzo PEC

Possono essere eseguite esclusivamente nei confronti dei soggetti presenti in banche dati pubbliche.

INDICE NAZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INIPEC)

Tale elenco è previsto dall'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

E' possibile consultare liberamente l'elenco sul sito:

<https://www.inipec.gov.it>

REGISTRO IMPRESE

Tale elenco è previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

E' possibile consultare liberamente l'elenco sul sito:

<http://www.registroimprese.it/>

REGISTRO PP.AA.

Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

Tale registro **non è liberamente consultabile**, essendo necessaria l'identificazione c.d. "forte" tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di autenticazione.

E' possibile consultare l'elenco tramite l'area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia all'indirizzo:

pst.giustizia.it/PST/

ReGIndE

il **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)**, gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, in particolare:

- 1) appartenenti ad un ente pubblico
- 2) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
- 3) ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l'invio dell'albo deve essere sempre fatto dall'Ordine di appartenenza o dall'ente che si difende).

Tale registro **non è liberamente consultabile**, essendo necessaria l'identificazione c.d. "forte" tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di autenticazione.

E' possibile consultare il ReGIndE sia tramite funzionalità disponibili nei Punti di Accesso (PDA) privati sia l'area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia all'indirizzo:

pst.giustizia.it/PST/

Un caso Particolare

PEC DEI CITTADINI

(art. 4 Legge 17 dicembre 2012, n. 221)

Tale elenco non è ancora stato istituito ma dovrebbe includere tutti gli indirizzi PEC comunicati dai cittadini alla Pubblica Amministrazione.

Tali indirizzi poi dovrebbero essere inseriti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e resi disponibili per la consultazione.

Registro Cronologico Notifiche a Mezzo PEC

Per la notifica a mezzo PEC non è neppure prevista l'annotazione nel registro cronologico per cui non dovremo attribuire alcun numero progressivo alla relata né registrarla sul Registro delle notifiche.

File da inserire nella Notifica a Mezzo Pec

- Atto da notificare (Nativo o copia/duplicato informatico)
- Procura (solo per gli atti introduttivi)
- Relata con attestazione di conformità

Predisposizione Atti

- 1) I file non vanno mai predisposti in un unico file pdf;
- 2) Vanno firmati digitalmente in formato CADES o PADES
- 3) I documenti a firma dell'avvocato non vanno mai acquisiti con scansione ma convertiti in PDF in modo nativo (atti, relata, attestazioni);
- 4) In tutti gli altri casi si procede a mezzo scansione (procura)

PROCURA

Io sottoscritto **Sig. xxxxxxxxx**, nato a Messina il xxxxxxxxx C.F.: xxxxxxxxx, delego a rappresentarmi e difendermi, nel **procedimento N.R.G. _____ pendente innanzi al Tribunale di Messina nei confronti del Sig. xxxxxxxxx**, quale mio procuratore, con tutte le facoltà di legge l'Avv. Antonio Tesoro presso il cui studio di Messina Via Nicola Scotto n.13 piano T scala A int.3 ed a mezzo PEC: *studiolegale@antoniotesor.it*, eleggo domicilio.

Dichiaro di avere avuto conoscenza dell'informazione sui diritti previsti negli artt. 7 e ss. del D.lgs. n.196/2003 e successive modifiche aventi ad oggetto la tutela del trattamento dei propri dati personali ed acconsento al loro trattamento al fine dello svolgimento dell'attività professionale, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati “sensibili”, ex art. 22 della L.675/96 e successive modifiche.

Messina, _____

Sig. xxxxxxxxx

È autentica

Avv. Antonio Tesoro

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO PEC

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. Antonio Tesoro** C.F.: TSR NTN 76C09 F158C, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. quale difensore del **Sig. XXXXXXXXXXX**, nato a Messina il 11.07.1958 ed ivi residente in Via XXXXXXXXXXX Messina C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, per il quale si procede alla presente notifica in virtù di giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c.

NOTIFICO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, duplicato informatico (nome file: Aggiungere il nome del file) di (tipo di atto) emessa dal Tribunale sezione _____ GI dott. _____ nel procedimento di cui al n. di RG: _____ estratto dal fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16bis comma 9bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 a:

Avv. XXXXXXX quale procuratore del **Sig. XXXXXX**, C.F. **XXX XXX XXXXX XXXXX** elettivamente domiciliato in Messina, Viale San Martino n. 116 presso il suo studio professionale e rappresentato e difeso dallo stesso trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo **PEC: xxxxxxxxx@pec.it** estratto dal sito INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata Istituito dal MISE) in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **studiolegale@antoniotesorio.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

Messina 02 settembre 2015

F.to Digitalmente
Avv. Antonio Tesoro

Prova della Notifica

- Al fine di fornire la prova della notificazione, dovranno prodursi i messaggi di PEC di accettazione e di avvenuta consegna salvati nel formato (.eml .msg).
- Non vanno salvati in formato .txt, in quanto tale formato comporta la perdita delle proprietà del file e ciò non consentirebbe di fornire la prova della ricezione della PEC.

I suddetti file andranno depositati mediante Busta Telematica nel fascicolo telematico di appartenenza.

Prova della Notifica

Pertanto in casi specifici, ovvero in mancanza di possibilità del deposito telematico (si pensi al G.d.P.) si può procedere secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 53/1994 mediante esibizione della prova della notificazione stampata su carta seguendo alcuni passaggi:

Andrà stampato:

- 1) Il messaggio di PEC di invio della notificazione;
- 2) Tutti gli atti allegati;
- 3) La ricevuta di accettazione;
- 4) la ricevuta di avvenuta consegna

Prova della Notifica

Dei detti documenti stampati l'avvocato dovrà attestarne la conformità ai documenti informatici in Suo possesso, predisponendo la relativa dichiarazione del tipo:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE TELEMATICO

Io sottoscritto Avv. Antonio Tesoro C.F. TSR NTN 76C09 F158C, nella mia qualità di procuratore del Sig. **XXXXXXXX XXXXXX**, C.F.: **XXX XXX XXXXX XXXXX** che rappresento e difendo, in forza di regolare procura alle liti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L.53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 quater, D.L. 18.10.2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24.12.2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.

VISTI

Gli elencati documenti cartacei, costituiti da:

- a) Atto di _____, firmato digitalmente;
 - b) Procura alle liti, firmata analogicamente/digitalmente;
 - c) Relata di notifica, firmata digitalmente;
 - d) PEC di notifica dei predetti allegati, in data _____
 - e) PEC di ricevuta di accettazione della suddetta PEC in data _____
 - f) PEC di ricevuta di consegna della suddetta PEC in data _____
- e così per complessive n. _____ pagine compresa la presente, ciascuna da me siglata con timbro di congiunzione,

ATTESTO LA CONFORMITÀ

delle suddette copie cartacee agli originali telematici notificati a mezzo PEC, e da cui sono state estratte regolarmente e sottoscritte con firma digitale del procuratore nominato.

Messina, _____

Avv. Antonio Tesoro



**KEEP
CALM
AND
LEARN
PCT**